



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Delibera n. 2010/2012/IV**

Il Consiglio, nella seduta del **23 ottobre 2012**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere **Antonio GRAVINA**;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

**Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244**;

**Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19.10.2010**, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – serie generale - dell'8.11.2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

**Vista la Risoluzione n. 10 del 16 novembre 2010** con la quale è stato approvato il modello di scheda di valutazione triennale, elaborata sulla base dei criteri di cui alla citata delibera del 19.10.2010, n. 2252;

**Visto il bando, approvato in data 3 agosto 2011**, per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Considerata l'opportunità di fissare sia i criteri per la valutazione dei requisiti dichiarati dai giudici nelle domande di partecipazione ai concorsi indetti con il citato bando, sia i criteri per la attribuzione dei punteggi relativi all' "esperienza";

Ritenuto che, al fine di una maggiore chiarezza e trasparenza nella deliberazione delle cause di esclusione, di inammissibilità delle domande, e di mancata valutazione dei periodi di servizio prestati, sia utile elencare puntualmente le fattispecie più frequentemente occorse, producendo in un unico elenco anche le precedenti deliberazioni consiliari in materia, per quanto compatibili;

### **DELIBERA**

**A) di adottare i seguenti criteri nella valutazione dei requisiti dichiarati dai giudici nelle domande di partecipazione ai concorsi indetti con il bando approvato in data 3 agosto 2011, per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali:**

1. **Sono esclusi dai concorsi** coloro le cui le domande non sono corredate dai documenti o, in alternativa, da valida dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt.3, 4 e 5 del d.l.s. 545/92 (non sussistono o non dichiarano i requisiti).
2. **Sono esclusi dai concorsi** coloro che non hanno autenticato la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, o non hanno allegato copia del documento di identità.
3. Il **documento scaduto** allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione non comporta automaticamente l'esclusione. La fattispecie è sanabile con una integrazione prodotta dal candidato, a richiesta dell'Ufficio.
4. Sono esclusi dai concorsi tutti **coloro che non hanno indicato alcuna sede**, né hanno specificato le funzioni per le quali intendono concorrere.
5. La **modifica dell'ordine delle sedi** richieste nella domanda non può essere apportata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come, d'altronde, nessun tipo di variazione può in generale essere aggiunta oltre il suddetto termine di scadenza.
6. Il candidato che non ha o che non dichiara il possesso dei requisiti per accedere ad incarico diverso da quello ricoperto, deve essere escluso.
7. Per la richiesta di trasferimento in altre sedi, con le stesse funzioni (es. : da giudice nella C.T.P. di Roma a Giudice nella C.T.P. di Latina; da Vicepresidente di sezione nella C.T.R. Lombardia a Vicepresidente di sezione nella C.T.R. del Piemonte; da Presidente di sezione nella C.T.P. di Napoli a Presidente di sezione nella C.T.P. di Bari), non è necessario che il candidato abbia attestato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 o 5 del d.lgs. 545/92.
8. Il **magistrato a riposo**, di cui all'art. 3 del d.lgs. 545/92, è il magistrato collocato *in pensione con diritto al trattamento economico*.
9. Viene ribadita la vigenza, per la procedura concorsuale in atto, **dell'art. 7, lett.d), del D. lgs. 545/92**, nei confronti dei candidati che hanno superato **il limite dei 72 anni di età** alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
10. Sono inammissibili le domande dei **componenti della Commissione tributaria centrale**, in quanto gli interessati non risultano in servizio presso una delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ai cui soli componenti è riservata la *"procedura concorsuale di assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali*.
11. La richiesta delle funzioni di **"Presidente"** deve intendersi come **"Presidente di Commissione"**, posto che **"Presidente di sezione"** deve essere indicato per intero o abbreviato come "P.S.". Tuttavia, qualora venga riscontrato che, per la sede richiesta, l'incarico di Presidente di commissione è fuori concorso, mentre esiste il concorso per Presidente di sezione, si può ragionevolmente desumere che quest'ultimo sia l'incarico richiesto.
12. Non hanno valore di requisito le **lauree triennali**. E' riconosciuta l'**equipollenza delle lauree** per l'incarico di giudice (gli artt. 4 e 5 del D. lgs. 545/92 la prevedono) ma non per l'incarico di Vicepresidente di sezione (l'art. 3 non la prevede: *"ubi voluit, dixit"*). Occorre far menzione delle nuove denominazioni delle lauree che, in alcuni Atenei potrebbero aver sostituito la precedente dicitura: in tal caso si valuterà caso per caso, anche sulla scorta della certificazione prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica in data 5 maggio 2004, pubblicato sulla G.U. 21.8.2004, n. 196.

**B) di adottare i seguenti criteri per la attribuzione dei punteggi relativi alla “esperienza”:**

1. Il punteggio relativo all' *esperienza* si riferisce a periodi di servizio effettivamente svolti e viene attribuito a decorrere dalla data del giuramento e dell'immissione nelle funzioni.
2. Non può essere attribuito alcun punteggio **aggiuntivo** relativamente all' *“esperienza”* ai giudici che dichiarano di aver prestato servizio quali **applicati** nelle Commissioni tributarie provinciali o regionali, o nelle sezioni della Centrale.
3. Non può essere attribuito alcun punteggio **aggiuntivo o sostitutivo**, relativamente all' *“esperienza”*, ai giudici che dichiarano un servizio svolto in qualità di **“facenti funzione”**.
4. Non spetta il punteggio relativo all' *“esperienza”* **ai componenti delle commissioni sospesi dal servizio**, a nulla rilevando in questa sede la mera *“anzianità”* di servizio, ancorché riconosciuta in altri procedimenti.
5. Non può essere attribuito punteggio per il **servizio non dichiarato esplicitamente e compiutamente** nella dichiarazione sostitutiva, o di cui non sono prodotte le certificazioni originali o in copia conforme.
6. Il servizio prestato nelle Commissioni tributarie provinciali e nelle Commissioni tributarie regionali è valutato dal giorno del giuramento ed immissione nelle funzioni per i nuovi componenti. Per i giudici confermati, che hanno prestato un servizio continuativo dalle Commissioni tributarie di 1° e 2° Grado a quelle provinciali o regionali, e che hanno giurato entro sei mesi dal 1° aprile 1996, la valutazione del servizio decorre dall' 1.4.1996.
7. La valutazione dell' *“esperienza”* dei giudici nominati in soprannumero nel 1996 decorre dalla data di immissione in servizio.

IL PRESIDENTE  
Gaetano SANTAMARIA AMATO

